

PROTOCOLLO DI INTESA
Ai sensi dell'art. 15 L. 241 del 1990

ai fini dell'effettuazione degli adempimenti di cui agli artt. 82 e ss del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., con riferimento alla procedura di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria (art. 50 c.1 lett. e - D.lgs. 36/2023) per la redazione del PFTE e della Direzione dei Lavori relativamente all'intervento "*Il Borgo Del Benessere*" - C.U.P. B11 B210 0609 0001- C.I.G. B2C1E20695 (Servizi di Ingegneria) - finanziato nell'ambito di "*contratti istituzionali di sviluppo*" CIS CALABRIA- Svelare La Bellezza

TRA

Il Comune di Platania, con sede in via Roma n. 18 – 88040 (CZ), C.F./P.I. 00297970790, rappresentato dal legale rappresentante p.t, Sindaco Avv. Davide Esposito, presso di esso domiciliato per la carica, - di seguito denominato "Comune".

E

il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Sicilia e Calabria, Piazza Verdi n.16, 90135 – Palermo (PA) - C.F. 80020960821, rappresentato dal Provveditore Ing. Floriano Siniscalco, per la carica domiciliato in Catanzaro, via Crispi n. 33, 88100, presso la Sede Coordinata del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Sicilia e Calabria - di seguito denominato "*Provveditorato*".

VISTO il DPCM del 19.11.2024, registrato alla Corte dei Conti al n. 4461 del 30.12.2024, con cui, nell'ambito del Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è stato conferito all'Ing. Floriano Siniscalco, ai sensi dell'art. 19, comma 4 e 5-bis del d.lgs. 165/2001, l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Sicilia e la Calabria con sede in Palermo e sede coordinata in Catanzaro;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", la quale prevede all'articolo 15 che "*le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*";

VISTO, l'articolo 2, paragrafo 1, della Direttiva 2014/24/UE che dispone quanto segue: "*La presente direttiva riconosce il principio per cui le autorità nazionali, regionali e locali possono liberamente organizzare l'esecuzione dei propri lavori o la prestazione dei propri servizi in conformità del diritto nazionale e dell'Unione. Tali autorità sono libere di decidere il modo migliore per gestire l'esecuzione dei lavori e la prestazione dei servizi per garantire in particolare un elevato livello di qualità, sicurezza e accessibilità, la parità di trattamento e la promozione dell'accesso universale e dei diritti dell'utenza nei servizi pubblici. Dette autorità possono decidere di espletare i loro compiti d'interesse pubblico avvalendosi delle proprie risorse o in cooperazione con altre amministrazioni aggiudicatrici o di conferirli a operatori economici esterni*";

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023 n.36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici);

VISTO, in particolare, l'articolo 7, comma 4 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), ai sensi del quale: "*La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni: a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse; b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo*

svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni; c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti; d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione” e che il principio è confermato da univoca e consolidata giurisprudenza (Corte di giustizia dell'Unione europea C-480/06, Commissione/Germania, sentenza del 9 giugno 2009, Consiglio di Stato sez. III, 16.11.2020 n. 7082);

VISTO l'art. 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi);

PREMESSO

- che il Comune ha avviato una procedura negoziata per l'affidamento dei servizi di ingegneria (art. 50 c.1 lett. e - D.lgs. 36/2023) per la redazione del PFTE e della Direzione dei Lavori relativamente all'intervento "Il Borgo Del Benessere"- C.U.P. B11 B210 0609 0001- C.I.G. B2C1E20695 (Servizi di Ingegneria) dell'importo complessivo rideterminato di € 3.100.000,00 - finanziato nell'ambito di "Contratti Istituzionali di Sviluppo" CIS CALABRIA- Svelare La Bellezza;

- che il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune, con Determinazione n. 2 del 21/01/2025, ha disposto l'aggiudicazione dell'affidamento del servizio di ingegneria (art. 50 c.1 lett. e - D.lgs. 36/2023) per la redazione del PFTE e della Direzione dei Lavori relativamente all'intervento "Il Borgo Del Benessere"- C.U.P. B11 B210 0609 0001- C.I.G. B2C1E20695 (Servizi di Ingegneria) all' O.E. "RTP- STRADIVARIE ARCHITETTI ASSOCIATI (Capogruppo), SPRING PROJECT S.r.l. (Mandante)" per l' importo complessivo di € 150.394,90 al netto degli Oneri Previdenziali e dell' IVA come per legge;

CONSIDERATO che si rende ora necessario, al fine della stipulazione contrattuale, effettuare le verifiche antimafia relative all'Operatore Economico aggiudicatario ai sensi degli artt. 84 e seguenti del D.lgs. 159/2011;

CONSIDERATO è intenzione del Comune affidare la già menzionata attività di verifica al Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Sicilia e Calabria, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del D.lgs. 36/2023, in quanto al momento sprovvista di personale autorizzato ad accedere alla consultazione della Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (B.D.N.A.);

CONSIDERATO, altresì, che il Provveditorato presenta caratteristiche organiche, strumentali, strutturali, funzionali e di sicurezza che si attagliano particolarmente anche alle precipue esigenze del Comune;

CONSIDERATO che l'organico complessivamente in servizio presso il Provveditorato è costituito da risorse umane con particolari e specifiche professionalità, competenze ed esperienze in campo tecnico, amministrativo, contabile, fiscale e legale;

TENUTO CONTO, quindi, del fertile e rodato coacervo professionale ed esperienziale attualmente presente nell'ambito del Provveditorato e della possibilità di ulteriore valorizzazione dello stesso, nel superiore e comune interesse statale, anche mediante una stabile collaborazione operativa, opportunamente formalizzata, tra il Provveditorato e il Comune;

CONSIDERATO che la sinergica convergenza istituzionale tra le Amministrazioni citate nelle premesse della presente convenzione, persegue l'interesse comune delle Parti in relazione alle funzioni istituzionali di rispettiva competenza oltre che l'interesse della collettività;

**TUTTO CIÒ PREMESSO PER REGOLARE IL RAPPORTO LE PARTI SOPRA COSTITUITE
STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE**



MIT

Ufficio 5 Tecnico e Amministrativo per la Calabria -Via
F. Crispi, 33 - 88100 Catanzaro
oopp.siciliacalabria-uff5@pec.mit.gov.it
provv.ooppez@mit.gov.it

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di collaborazione.

ART. 2 (Oggetto e ambito di operatività)

Il presente Accordo di collaborazione e le condizioni in esso contenute sono da intendersi finalizzate a regolare i rapporti tra il Provveditorato e il Comune e assume la valenza di accordo fra pubbliche amministrazioni ex art.15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 come modificata dalla Legge 11 febbraio 2005 n. 15, non comportando alcun onere finanziario per entrambe le Amministrazioni.

Il Provveditorato si occuperà delle verifiche di cui agli artt. 82 e ss. del D. Lgs. 06/09/2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni in relazione all'O.E. aggiudicatario del servizio di ingegneria (art. 50 c.1 lett. e - D.lgs. 36/2023) per la redazione del PFTE e della Direzione dei Lavori relativamente all'intervento "*Il Borgo Del Benessere*", C.U.P. B11 B210 0609 0001- C.I.G. B2C1E20695 (Servizi di Ingegneria), come sopra meglio specificato.

La verifica di cui trattasi verrà effettuata dalla struttura amministrativa del Provveditorato a tal fine formata ed autorizzata ai sensi del D.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., mediante consultazione della B.D.N.A..

ART. 3 (Adempimenti e obblighi delle Parti)

Il Provveditorato, attraverso la Struttura operativa tecnico/amministrativa di pertinenza, assume l'onere di svolgere le attività concernenti l'espletamento delle procedure necessarie alle verifiche di cui sopra ai sensi della normativa vigente in materia.

Il Comune si rende disponibile, così come le altre Parti, ad attuare ogni utile iniziativa al fine di giungere alla realizzazione delle attività di comune interesse oggetto del presente Accordo, impegnandosi, tra le altre cose, a consegnare al Provveditorato tutta la documentazione necessaria ad effettuare le verifiche antimafia in capo all'O.E. aggiudicatario.

La durata del presente Accordo di collaborazione è da riferirsi al tempo necessario allo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo e il completamento dei relativi adempimenti amministrativi, anche successivi al rilascio della documentazione di verifica antimafia.

ART. 4 (Controversie)

Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione o dei conferenti Protocolli Attuativi o, comunque, direttamente od indirettamente connesse a tali atti, la Parte interessata comunicherà per iscritto all'altra l'oggetto ed i motivi della contestazione.

Al fine di comporre amichevolmente le eventuali controversie, le Parti si impegnano ad esaminare congiuntamente le questioni, entro il termine massimo di 5 giorni dalla data di ricezione delle contestazioni, ed a pervenire ad una composizione entro il successivo termine di 5 giorni.

Resta, tuttavia, inteso che eventuali controversie in atto non pregiudicheranno in alcun modo il regolare adempimento del servizio di cui alla presente Convenzione, né consentiranno alcuna sospensione delle prestazioni dovute dalle Parti, fermo restando che riguardo alle questioni oggetto di controversia, le Parti si impegnano a garantire il pubblico interesse ed il buon andamento dell'attività amministrativa.



MIT

Ufficio 5 Tecnico e Amministrativo per la Calabria -Via
F. Crispi, 33 - 88100 Catanzaro
oopp.siciliacalabria-uff5@pec.mit.gov.it
provv.ooppez@mit.gov.it

Qualora le Parti non dovessero addivenire alla composizione amichevole della controversia, la stessa sarà di competenza esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera a), n. 2 del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

ART. 5
(Decorrenza e durata dell'accordo)

La presente Convenzione entra in vigore dalla data di contestuale sottoscrizione da parte del Provveditorato e del Comune e avrà durata fino alla conclusione delle attività di verifica di cui trattasi.

ART. 6
(Disposizioni in materia di anticorruzione)

Le Parti si impegnano all'osservanza delle vigenti disposizioni e degli obblighi di legge in materia di prevenzione della corruzione e dell'integrità e trasparenza degli atti.

ART. 7
(Responsabili dell'accordo)

Referente del Comune per il presente accordo è la Dott.ssa Filomena Grande.

Referente del Provveditorato per il presente accordo è l'Avv. Umberto Frangipane.

I responsabili dell'accordo provvedono agli adempimenti a carico delle Parti mediante scambio di note per via telematica, in tutti i casi in cui non sia altrimenti previsto.

ART. 8
(Clausola di riservatezza)

Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi le informazioni, i dati, le notizie e i documenti di carattere riservato di cui vengano a conoscenza in forza dell'attività svolta nell'ambito della collaborazione instaurata con la presente convenzione.

ART. 9
(Disposizioni finali)

Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente Accordo di collaborazione, le Parti convengono di far riferimento in generale, alle disposizioni di natura legislativa e regolamentare in materia di lavori pubblici di competenza statale, alle norme dell'ordinamento amministrativo e, in quanto applicabili, a quelle di diritto comune.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune di Platania
Il rappresentante legale p.t.
Sindaco
(Avv. Davide Esposito)

Per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Provveditorato OO.PP. Sicilia e Calabria
Il Provveditore
(Ing. Floriano Siniscalco)

IL PRESENTE ATTO VIENE SOTTOSCRITTO INTERAMENTE A MEZZO FIRMA DIGITALE, AI SENSI DELL'ART. 15 COMMA 2 BIS DELLA LEGGE 241/1990 E S.M.I. ED AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS. 82/2005 E S.M.I. (CAD).



MIT

Ufficio 5 Tecnico e Amministrativo per la Calabria - Via
F. Crispi, 33 - 88100 Catanzaro
oopp.siciliacalabria-uff5@pec.mit.gov.it
provv.ooppez@mit.gov.it